



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n°

Roma,

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L. - F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
00161 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00186 - ROMA


Si.N.A.P.Pe. - Via dei Banchi Vecchi, 58
00186 - ROMA

F.S.A. C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. - U.G.L./FNP
Via Spaccarelli, 86
00163 - ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.
Via dell'Argilla, 4
00165 - ROMA

S.A.G. - P.P.
Largo dei Lombardi, 21
00186 - ROMA

Urgeuti mi us



GDAP-0066743-2004
PU-GDAP-1800-20/02/2004-0066743-2004

OGGETTO: Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n° 66 recante: "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2003/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

Si trasmette, per opportuna informativa e per eventuali osservazioni, bozza dell'allegato schema di decreto interministeriale, relativo all'oggetto.
Le predette osservazioni dovranno pervenire possibilmente entro il 28 c.m. al fax 06/66165355.

Il Capo del Dipartimento



Ministero della Giustizia

IL MINISTRO della GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON I MINISTRI

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLA SALUTE, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

- VISTO** Il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, recante: *"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, recante *"Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"*.
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266"*;
- VISTO** il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, recante *"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"*;
- VISTO** l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, che disciplina gli istituti che sono oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, tra cui la durata massima dell'orario di lavoro settimanale e i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
- VISTI** gli articoli 16 e 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164;



Ministero della Giustizia

- VISTO** l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che demanda al Ministro competente - di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica - l'individuazione delle ipotesi in cui non trovano applicazione le disposizioni del predetto decreto nei confronti delle forze armate e di polizia in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato;
- ATTESA** la necessità di assicurare il buon funzionamento dell'Amministrazione Penitenziaria, avuto riguardo alle particolari attività connesse ai compiti propri del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in materia di ordine, sicurezza e di trattamento delle persone detenute ed internate;
- CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi in ragione delle peculiarità dei compiti istituzionali del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- RITENUTO** che nei confronti del suddetto personale non può trovare applicazione il limite della durata media dell'orario settimanale di lavoro di quarantotto ore, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, fissato dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per le specifiche attribuzioni del Corpo di Polizia Penitenziaria che non consentono - in presenza di emergenze non preventivabili - di contenere l'orario di lavoro settimanale nel limite predetto in ragione della necessità di garantire la sicurezza in via continuativa negli Istituti penitenziari;
- CONSIDERATO** che non può trovare applicazione il limite delle duecentocinquanta ore annue che l'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 stabilisce per il lavoro straordinario, in quanto tale limite non sempre è compatibile con l'esigenza di garantire la piena efficienza dei servizi penitenziari, ivi compresi le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti e degli internati;
- CONSIDERATO** che non può trovare applicazione nei confronti del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria l'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposo giornaliero, per non compromettere, in via generale, l'organizzazione e la programmazione dei turni di servizio;



Ministero della Giustizia

- RITENUTA** non applicabile la previsione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 di un intervallo per pausa nell'ipotesi in cui l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, in relazione a talune tipologie dei turni di servizio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che, in via generale, non consentono l'interruzione del servizio;
- CONSIDERATA** la non applicabilità, nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, della previsione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 relativa al principio della cumulabilità del riposo settimanale con quello giornaliero, per le medesime motivazioni sopra specificate;
- ATTESA** la necessità di derogare alle disposizioni contenute agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 in quanto non compatibili con la particolarità delle funzioni e dei compiti propri del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria;
- SENTITE** le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria

DECRETA

Articolo 1

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 non si applicano al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it



Ministero della Giustizia

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, li

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA